



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

C.F. 02902910120

SERVIZIO TECNICO

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA
tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: protocollo@autoritadibacino.va.it
e-mail certificata: protocollo@pec.autoritadibacino.va.it
orario al pubblico: martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00

Laveno Mombello, il 15/07/2025

Prot.: 3817/BD/bd

Responsabile del procedimento:

Geom. Baldin Daniele

ORDINANZA n. 19/2025

Comune di ANGERA - Lago Maggiore CAUTA E DIVIETO DI NAVIGAZIONE 13-27 LUGLIO 2025 1°-21 SETTEMBRE 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE con provvedimento in data 15/07/2025, prot. 3812, si rilasciava all'ASD Voli di Mare, con sede a Savona (SV), in Via Alle Cave 9r, nulla osta per occupazione di area di forma circolare con raggio di 150 m e coordinate indicative del centro: 45° 45' 30"N; 8° 34' 40"E, per ammaraggio idrovolante in area demaniale lacuale, fuori zona portuale, a fronte del comune di Angera, lago Maggiore, per il periodo 13-27 luglio 2025 e 1°-21 settembre 2025;

RITENUTO, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la massima sicurezza e l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori, dover ordinare, in Comune di Angera (VA), lago Maggiore:

1. il divieto di navigazione nell'area interessata dalla idrosuperficie, per il periodo 13-27 luglio 2025, 1°-21 settembre 2025 per tutte le unità di navigazione, fatta eccezione per quelle facenti parte e di supporto alla manifestazione e per le unità delle forze di vigilanza e soccorso;
2. la cauta navigazione nei pressi dell'area interessata dalla idrosuperficie, per il periodo 13-27 luglio 2025, 1°-21 settembre 2025, per tutte le unità di navigazione;

DATO ATTO che le Autorità di Polizia potranno in ogni momento sospendere o eventualmente modificare i parametri organizzativi delle manifestazioni, qualora ragioni di sicurezza lo rendessero necessario (art. 15 del Regolamento di cui alla L. 20 gennaio 1997, n. 19 “*Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano*”);

VISTI:

- la Legge 20 gennaio 1997, n. 19, così come modificata dalla Legge 15 novembre 2011, n. 203, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano*”.
- il DPR 28/06/1949, n. 631 “Regolamento per la Navigazione Interna”, ed in particolare l'art. 91;
- la LR 4 aprile 2012 n. 6, “*Disciplina del settore dei trasporti*”, in particolare l'art. 6, c. 4, let. c);
- Visto il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 9 “*Disciplina della Gestione del Demanio Lacuale e Idroviario e relativi canoni di concessione* (artt. 50,52 L.R. 6/2012)”;
- il “Regolamento Regionale 26/09/2002, n. 9 “*Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna*”;
- l'O.P.G.R. 3 luglio 1997, n. 58600, “*Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde*” e smi;
- lo Statuto dell'Autorità di bacino;

ORDINA

in Comune di Angera (VA), lago Maggiore:

- **il DIVIETO DI NAVIGAZIONE** nell'area interessata dalla idrosuperficie occasionale occupazione di area di forma circolare con raggio di 150 m e coordinate indicative del centro: 45° 45' 30"N; 8° 34' 40"E, per ammaraggio idrovolante in area demaniale lacuale, fuori zona portuale, a fronte del comune di Angera, lago Maggiore, per il periodo 13-27 luglio 2025 e 1-21 settembre 2025;
- **la CAUTA NAVIGAZIONE** nei pressi dell'area interessata dalla idrosuperficie occasionale occupazione di area di forma circolare con raggio di 150 m e coordinate indicative del centro: 45° 45' 30"N; 8° 34' 40"E, per ammaraggio idrovolante in area demaniale lacuale, fuori zona portuale, a fronte del comune di Angera, lago Maggiore, per il periodo 13-27 luglio 2025 e 1-21 settembre 2025;

AMMONISCE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione amministrativa sanzionabile, ai sensi dell'art. 54 della LR 6/2012, con la conseguente rimozione delle unità di navigazione. I trasgressori sono tenuti a pagare le spese di rimozione e deposito, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 600,00.

DÀ ATTO CHE

le Autorità di Polizia potranno in ogni momento sospendere o eventualmente modificare i parametri organizzativi delle manifestazioni, qualora ragioni di sicurezza lo rendessero necessario (art. 15 del Regolamento di cui alla L. 20 gennaio 1997, n. 19 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano”*);

PRESCRIVE CHE

La Polizia Locale del Comune di Angera e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino per 15 giorni consecutivi.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comune di Angera, alla Guardia di Finanza - Comando Sezione Operativa Navale Cannobio e alla Direzione Marittima di Genova 2° Nucleo Mezzi Navali Lago Maggiore - Solcio di Lesa (NO).

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entro dalla data di inizio pubblicazione all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino.



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Baldin Daniele)
FIRMATA DIGITALMENTE DA BALDIN DANIELE

